Sinergie Grafiche srl

AGCV RISORSE SRL AGCV RISORSE SRL - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Lavoratori disabili

Collocamento mirato e inclusione organizzativa: nuovi strumenti

Luca Barbieri e Giorgio Ottaviano - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

Le direttrici entro le quali sarà definito un nuovo impianto normativo in tema di disabilità sono state indicate dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Se la disciplina del collocamento mirato di lavoratori con disabilità è, come noto, saldamente incardinata sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante appunto «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*», l'opera di revisione e riordino della materia che la citata **legge 22 dicembre 2021, n. 227** (1) affida al Legislatore delegato mira a **garantire forme di inclusione sociale e lavorativa più efficaci**, fondate su ***i)*** una valutazione partecipata e multidimensionale della disabilità, ***ii)*** processi valutativi specifici, ***iii)*** un disciplinamento organico in tema di accomodamento ragionevole e ***iv)*** una più ordinata collaborazione interistituzionale. (2)

Dunque, un migliore raccordo tra le disposizioni vigenti in materia di collocamento mirato comporterà una ridefinizione incisiva di strumenti e meccanismi giuridici mediante i quali realizzare politiche d'inclusione e non potrà non dispiegare i propri effetti anche in termini di cultura organizzativa.

Nel solco dei principi dettati dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, le **Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità**, diffuse mediante **D.M. 11 marzo 2022, n. 43**, hanno contribuito, se ancora ve ne fosse bisogno, a portare in chiara evidenza la funzione - cruciale e decisiva - del lavoro ai fini di un'effettiva inclusione sociale della persona con disabilità, anticipando e preparando il terreno a principi di diritto che, si confida, troveranno appunto più compiuto e dettagliato disciplinamento mediante

(1) In forza dell'art. 2, comma 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227, il Legislatore delegato è tenuto ad apportare «le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare».

(2) La legge 22 dicembre 2021, n. 227 delega il Governo ad adottare, entro il 31 agosto 2023 uno o più decreti legislativi volti a riesaminare e riordinare le disposizioni vigenti in tema di disabilità, in attuazione: degli artt. 2, 3, 31 e 38 della Costituzione; della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (Commissione europea, COM(2021) 101 final 3 marzo 2021 e Parlamento europeo Risoluzione 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Il nuovo impianto normativo *i)* garantirà alla persona con disabilità di «ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione», e *ii)* mirerà a promuovere l'autonomia della persona con disabilità in modo che siano affermati i principi di *i)* pari opportunità, *ii)* autodeterminazione e *iii)* non discriminazione.

Tra i principi direttivi a cui il Governo dovrà attenersi al fine di riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità si annoverano: *i)* una nuova definizione di disabilità, anche alla luce del sistema di classificazione internazionale, ricorrendo altresì a ogni altra consolidata scala di valutazione nell'ambito della letteratura scientifica e nella pratica clinica; *ii)* l'introduzione della definizione di «accomodamento ragionevole» nella legge 5 febbraio 1992, n. 104; *iii)* la valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; *iv)* l'adozione di accomodamenti ragionevoli perché la persona con disabilità possa effettivamente esprimere la propria volontà e partecipare alla valutazione multidimensionale, elaborando un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato che possa essere adattato al variare del contesto territoriale e di vita; *v)* l'attuazione di una programmazione strategica, affinché sia garantita la piena accessibilità - fisica e digitale - della persona con disabilità a ciascuna amministrazione e, quindi, un'effettiva inclusione sociale; *vi)* l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227 è stata a sua volta modificata, con effetto dal 1° maggio 2022, dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.